



**Procedura ristretta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 72 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva, i lavori e le forniture dell'intervento di riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'edificio A - complesso Istituto Terziari Cappuccini dell'Addolorata – ITCA da adibire a residenze universitarie. CUP: F81I22000370001, CIG: B32A7211DA**

**CHIARIMENTO N. 1**  
**(Quesiti dal n. 1 al n. 4)**

**QUESITO N. 1**

Buongiorno,  
si chiede se sia possibile, in merito ai progettisti, utilizzare la formula "aperta" dei progettisti da indicare. Se sì, in questo caso la tabella "FATTORE AMPLIFICATIVO" pag. 8 dell'istanza di manifestazione d'interesse rimarrebbe vuota, giusto?  
Inoltre, si chiede se debbano esser inseriti già i riferimenti dell'impresa ausiliaria in caso di avvalimento di OG1.  
In attesa di un vostro gentile riscontro,  
si ringrazia e si porgono distinti saluti.

**RISPOSTA al quesito N. 1**

Con riferimento ai quesiti posti, si richiama il punto 4.1, in particolare le precisazioni circa il riconoscimento del punteggio premiale, e 4.2 dell'Avviso di indizione della gara circa l'inammissibilità delle manifestazioni d'interesse non conformi con quanto richiesto.

**QUESITO N. 2**

Con riferimento al punto 4.1 lettera D dell'Avviso di indizione della gara, si domanda se, ai fini dell'attribuzione del punteggio, il possesso della certificazione BIM e del Protocollo ITACA sono alternativi oppure è necessario che uno stesso soggetto li possieda entrambi.

**RISPOSTA al quesito N. 2**

In merito al quesito posto, si chiarisce che la richiesta è relativa *“alla presenza nel raggruppamento dei progettisti di professionisti esperti...”* ed è quindi riferita al raggruppamento dei progettisti e non necessariamente al singolo professionista. Pertanto verrà attribuito 1 punto per ogni professionista esperto indifferentemente BIM o Protocollo ITACA fino ad un massimo di punti 3. Qualora lo stesso professionista possieda entrambe le certificazioni, verrà attribuito un punteggio pari a 2.

**QUESITO N. 3**

Buongiorno, con riferimento alla procedura in oggetto siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1) Relativamente al requisito "elenco delle principali forniture nel settore degli arredi oggetto della



gara per Amministrazioni Pubbliche o Enti, effettuate negli ultimi tre anni 2018-2020", si chiede di specificare il tipo di arredi e e allestimenti oggetto delle forniture;

2) Si chiede di chiarire se l'ultimo triennio indicato per le forniture (2018-2020) sia un refuso e sia invece da considerare il triennio 2021-2023;

3) Si chiede infine se un operatore economico non in possesso del requisito richiesto per le forniture di arredi possa soddisfarlo mediante RTI con altro operatore in possesso dello stesso.

### **RISPOSTA al quesito N. 3**

Con riferimento al quesito n. 3.1, si specifica che gli arredi che dovranno essere forniti riguardano strutture (sale lettura, uffici, biblioteche, spazi comuni) e residenze universitarie (alloggi studenti).

Con riferimento al quesito 3.2, l'indicazione dell'ultimo triennio 2018-2020 è un refuso; **lo stesso deve intendersi riferito al triennio 2020-2023.**

La risposta al quesito 3.3 è affermativa.

### **QUESITO N. 4**

Buongiorno,

con la presente si chiede se ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (ES. certificati di servizi relativi alla categoria E.19, E.21 o E.22 possono essere utilizzati per coprire la categoria E.18 in quanto hanno grado di complessità superiore?). Inoltre si chiede se sia richiesto un livello di progettazione minima o se per la comprova del possesso dei requisiti possono essere presentati certificati di PFTE.

Cordiali Saluti

### **RISPOSTA al quesito N. 4**

Come stabilito dalla Linee Guida Anac n.1/2016 (delib n. 973 del 14 .09.2016), "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"

Il RUP  
(ing. Giuseppe A. Mesiano)